

BOZZE DI STAMPA

28 aprile 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere (377-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

LOPREIATO, SCARPINATO, MAIORINO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» inserire le seguenti: «dopo la valutazione delle osservazioni scritte di cui al periodo successivo,»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca» con le seguenti: «Entro il giorno successivo dalla scadenza del termine di cui all'articolo 362, comma 1-ter»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica,» inserire le seguenti: «nei casi di mancata presentazione delle osservazioni, ovvero nei casi di valutazione contraria delle stesse,».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

il provvedimento affronta una questione complessa ed al contempo importante nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ovvero il procedimento volto al rispetto dei termini in materia di ascolto della vittima nell'ambito dei delitti contenuti nel c.d. Codice Rosso;

durante la scorsa Legislatura sono stati molteplici gli interventi disposti anche per via legislativa volti alla protezione delle donne, alla prevenzione dei delitti commessi nei loro confronti e punizione e riabilitazione dei soggetti maltrattanti (le c.d. 3 P della Convenzione di Istanbul). Su tutti si cita il Codice Rosso di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

considerato che:

attraverso il più volte novellato decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono state potenziate le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Tali centri, unitamente a quelli per uomini maltrattanti, offrono un possibile supporto alle persone vittime di violenza. Purtroppo, anche se più volte rifinanziate in legge di Bilancio, la diffusione di tali strutture non appare ancora uniforme a livello nazionale, con una distribuzione a livello regionale assolutamente sbilanciata verso le Regioni del centro nord,

impegna il Governo

ad assicurare che su tutto il territorio nazionale sia uniforme la presenza dei CAV (centri antiviolenza) e dei CUAUV (Centri uomini autori di violenza) al fine di garantire le medesime possibilità di accesso a tutte le donne vittime di violenza indipendentemente dalla località di residenza.

G1.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Italia sussistono ancora enormi criticità in tema di violenza maschile contro le donne, nel sistema giudiziario civile come in quello penale;

in particolare, le maggiori criticità includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie; una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza; l'assenza di una corretta valutazione del rischio e di idonee misure di prevenzione;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrato in vigore, nella parte riguardante il diritto civile, menziona le situazioni di violenza contro le donne, mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti;

inoltre per quanto riguarda le modifiche della normativa penale, il decreto legislativo citato ha approvato disposizioni che vanno in direzione opposta alle richieste avanzate dalle associazioni che si occupano del problema, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela e imponendo un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne, che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi;

infine, malgrado l'intervento del Comitato CEDAW, non è stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a realizzare una più completa tutela penale in favore delle donne vittime di violenza e nello specifico, a valutare l'introduzione di una definizione esplicita di consenso quale elemento essenziale valido per escludere il reato di violenza sessuale e rivedere la normativa relativa alla procedibilità a querela con riguardo ai reati connessi alla violenza maschile sulle donne.

EMENDAMENTI

1.0.100 (già 2.0.1)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1".

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale"».

1.0.101

POTENTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni".»

1.0.102 (già 2.0.2)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio";

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: "l'ordine di protezione" fino a: "ancora" sono soppresse.».

1.0.103 (già 2.0.3)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per uno dei delitti indicati" sono inserite le seguenti: "nell'articolo 380, comma 2, o" e dopo le parole: "anche fuori dai casi di flagranza," sono inserite le seguenti: "o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-bis,".»

1.0.104 (già 2.0.4)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: ", quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: "privata dimora" sono inserite le seguenti: "e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*";

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: "572," sono inserite le seguenti: "575, nella forma tentata," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette";

d) all'articolo 282-*ter*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*".»

1.0.105

POTENTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 280 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 280 c.p.p., comma 2, dopo le parole "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", nonché per il delitto di cui all'articolo 387 -*bis* del codice penale".»

1.0.106 (già 2.0.5)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".».

1.0.107 (già 2.0.6)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole: «612-bis del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5»».

1.0.108 (già 2.0.7)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: "612-*bis* del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5."».

1.0.109 (già 2.0.8)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.».

1.0.110 (già 2.0.9)

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8, comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

d) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(*Ammonimento*)

1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei cara-

binieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.»»

1.0.111 (già 2.0.10)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "581" fino a: "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non episodici" sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza di minorenni";

b) al comma 5, le parole: "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma,

614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi";

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale";

b) al comma 3, le parole: "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata" sono sostituite dalle seguenti: "Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate";

c) al comma 4, le parole: "per il delitto previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e".»

1.0.112 (già 2.0.11)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* -
1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi ac-

certamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa."».
